

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
00	01/09/2022	Emanazione per consultazione	D. Vannozzi T. Brogi	S. De Marco P. Becciolini	A. Laschi	P.L. Navone
01	27/12/2022	Emissione	D. Vannozzi T. Brogi	S. De Marco P. Becciolini	A. Laschi	P.L. Navone







Indice

1. S	Scopo e campo di applicazione	4
2. F	Riferimenti normativi	4
3. I	Definizioni e acronimi	6
4. I	Panoramica EVR	7
4.1.	Architettura EVR	7
4.2.	Ruoli e responsabilità degli attori	8
5. A	Accesso a EVR	10
5.1.	Introduzione	10
5.2.	Codici organismo	11
5.3.	Richiesta di un account	11
5.4.	Convalida e creazione dell'account utente da parte del RE	11
5.5.	Account utente con autorizzazioni per più organizzazioni	12
6. V	Veicoli da immatricolare in EVR	12
6.1.	Generalità	
6.2.	Immatricolazione unica	12
6.3.	Altri mezzi (mezzi d'opera (OTM), mezzi strada-rotaia, ecc.)	13
6.4.	Veicoli storici e turistici	13
6.5.	Tempistiche per l'immatricolazione di un veicolo in EVR	13
6.6.	Efficacia delle informazioni inserite nel Registro	14
7. I	Domanda di immatricolazione del veicolo	14
7.1.	Prenotazione di un numero di veicolo	14
7.1.1	. Richiesta di prenotazione anticipata	14
7.1.2	. Prenotazione di un numero di veicolo – Richiesta di convalida da parte di ANSFISA	15
7.2.	Richieste sull'EVR	16
7.2.1	. Richiesta per nuova immatricolazione (caso 1 del §7.2)	16
	7.2.1.1 Immatricolazione di veicoli storici	17
7.2.2	. Richiesta per aggiornamento immatricolazione	17
	7.2.2.1 Modifica dei dati di immatricolazione (caso 2a del §7.2)	18
	7.2.2.2 Modifica del detentore (caso 2b del §7.2)	18
	7.2.2.3 Modifica dell'ECM (caso 2c del §7.2)	18
	7.2.2.4 Modifica del proprietario (caso 2d del §7.2)	18
	7.2.2.5 Aggiornamento dei dati dell'organizzazione (caso 2e del §7.2)	19



7.2.3.	Richiesta per aggiornamento dello stato di immatricolazione	19
	7.2.3.1 Sospensione (caso 3a del §7.2)	19
	7.2.3.2 Riattivazione (caso 3b del §7.2)	19
7.2.4.	Richiesta di cancellazione (caso 4 del §7.2)	19
7.2.5.	Richiesta di cambio del NEV	20
	7.2.5.1 Modifica del NEV a seguito di modifiche tecniche (caso 5a del §7.2)	20
	7.2.5.2 Modifica del NEV e dello Stato Membro di immatricolazione (caso 5b del §7.2)	20
7.3.	Inserimento delle condizioni per l'uso e restrizioni	21
7.4.	Area d'uso	21
7.5.	Migrazione dati dei veicoli registrati nel "Registro di immatricolazione nazionale (RIN)"	22
7.6.	Attività di ANSFISA	22
8. El	lenco allegati	23
	Allegato 1: Attivazione istanza	23
	Allegato 2: Individuazione quinta cifra del NEV	23
	Allegato 3: Accettazione di responsabilità ECM	23
	Allegato 4: Modulo cambio detentore	23
	Allegato 5: Idoneità alla riattivazione dell'immatricolazione	23



1. Scopo e campo di applicazione

Le presenti linee guida forniscono informazioni in merito alle funzionalità del Registro Europeo dei Veicoli (EVR) e ai procedimenti necessari in Italia per richiedere la registrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati presenti sul registro stesso, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione del 25 ottobre 2018.

La citata Decisione, che sarà indicata nel presente documento come "Decisione EVR", stabilisce le specifiche funzionali per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica e abroga la Decisione 2007/756/CE della Commissione.

Le presenti linee guida, che sono redatte, pubblicate e aggiornate a norma della Decisione EVR, allegato II, §5, sono rivolte a tutti gli attori interessati dalla stessa Decisione EVR, in particolare ai detentori nel loro ruolo di richiedenti l'immatricolazione dei veicoli (articolo 22, comma 1, della Direttiva (UE) 2016/797).

Devono essere utilizzate contestualmente alla Decisione EVR e al documento "User Manual for Keepers – European Vehicle Register (EVR)", emanato dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e pubblicato sul proprio sito web, contente le indicazioni di dettaglio per operare correttamente sul sistema informatico.

2. Riferimenti normativi

- [1] Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n.881/2004;
- [2] Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
- [3] Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- [4] Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione del 25 ottobre 2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la Decisione 2007/756/CE della Commissione;
- [5] Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/545 della commissione del 4 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- [6] Regolamento di esecuzione (UE) N. 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione europea (di seguito STI OPE), in particolare l'Appendice H relativa a Numero europeo del veicolo e conseguente marcatura alfabetica sulla cassa o fiancata del veicolo;



- [7] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;
- [8] Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- [9] Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.;
- [10] Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
- [11] Legge 9 agosto 2017, n. 128, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico";
- [12] Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed a succederle a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- [13] Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";
- [14] Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
- [15] Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016 "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione";
- [16] Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, n.191, relativo all'iscrizione dei rotabili storici e turistici al registro di immatricolazione nazionale.
- [17] Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 347 del 2 agosto 2019 "Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario";
- [18] Decreto ANSF n. 1/2019: Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti e in particolare l'Allegato 3 "Norme per la registrazione dei veicoli circolanti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario".



3. Definizioni e acronimi

Definizioni e acronimi	Descrizione	
AISM	Autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo	
AMIS	Autorizzazione di messa in servizio di veicoli sulle reti funzionalmente isolate	
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali Autostradali	
Area d'uso di un veicolo	Una o più reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo è destinato ad essere utilizzato	
Codice organismo	Identificatore unico, composto da 4 caratteri alfanumerici (4AN) assegnato dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie a ciascun organismo	
Detentore	Una persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo diritto a usarlo, ne dispone l'utilizzo come mezzo di trasporto ed è registrato come tale nell'EVR	
ECM	L'organizzazione che è responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nell'EVR (<i>Entity in Charge of Maintenance</i>)	
ERA	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	
EVR	Registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 (European Vehicle Register)	
Funzione ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione dei dati (Application, Registration and data Storage)	
Funzione D-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (decentrata)	
Funzione DSC	Funzione di ricerca e consultazione dei dati (Data Search and Consultation)	
Funzione RDA	Funzione di gestione dei dati di riferimento (Reference Data Administration)	
Funzione UCA	Funzione di creazione e gestione utenti (User Creation and Administration)	
Legale rappresentante	Il soggetto al quale è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di altro soggetto (rappresentato)	
NEV (EVN in inglese)	Numero europeo del veicolo (European vehicle number)	
NIE (EIN in inglese)	Numero di identificazione europeo (European identification number)	
NSA	Autorità nazionale preposta alla sicurezza (National Safety Authority)	
NVR	Registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 (National vehicle register)	



Organismo di autorizzazione	Organismo che ha autorizzato l'immissione sul mercato di un veicolo. Può essere l'ERA oppure una NSA
Proprietario	Soggetto che ha il diritto di godere e disporre del veicolo in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, e che è iscritto in quanto tale nell'EVR
RE	Organismo di immatricolazione designato da ciascuno Stato membro (Registration Entity)
Sistema ferroviario italiano	 Insieme di tutti i seguenti elementi: a. le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo; b. le reti, site sul territorio italiano, funzionalmente isolate dal sistema ferroviario
	interoperabile europeo; c. i veicoli destinati a circolare sulle suddette reti;
Tratte ferroviarie ad uso turistico	Le tratte ferroviarie, dismesse o sospese dall'esercizio commerciale, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, individuate e classificate, in attuazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, dal decreto Interministeriale del 17 maggio 2022, n. 146 e s.m.i.
Veicolo	Veicolo ferroviario idoneo a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali
Veicoli storici e turistici	I veicoli definiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128
VKM	Marcatura del detentore del veicolo (Vehicle Keeper Marking)
VVR	Registro virtuale dei veicoli, quale definito dalla Decisione 2007/756/CE (Virtual Vehicle Register)

4. Panoramica EVR

4.1. Architettura EVR

Come descritto nella Decisione EVR, l'architettura del sistema contiene le seguenti funzioni principali.

• Funzione di ricerca e consultazione dei dati (funzione DSC): questa funzione garantisce che i dati inclusi in tutti i registri dei veicoli degli Stati membri ancora in uso possano essere cercati dagli utenti che dispongono delle autorizzazioni di accesso appropriate; ciò fornirà funzionalità simili a quelle attualmente disponibili nel VVR.



- Funzione di creazione e gestione utenti (funzione UCA): questa funzione comprende gli elementi di gestione e amministrazione dell'utente e dell'EVR che garantiranno che i dettagli, le autorizzazioni di accesso e i dati personali dell'utente possano essere gestiti in un'unica funzione; questa è una funzione centrale in EVR, in quanto gli utenti sono gestiti centralmente dall'organismo di immatricolazione pertinente.
- Funzione di gestione dei dati di riferimento (funzione RDA): questa funzione garantisce che i dati di riferimento come le restrizioni codificate e le organizzazioni siano archiviati a livello centrale; i dati delle organizzazioni sono gestiti tramite il sistema per l'assegnazione dei codici organismo, descritto nel paragrafo 5.2 delle presenti linee guida.
- Funzioni di presentazione della domanda, di registrazione e di archiviazione dei dati (funzioni ARS): le funzioni ARS sono relative alla presentazione della domanda e alla registrazione dei veicoli; tutte le funzioni ARS utilizzano un modulo elettronico standard per tutte le richieste al fine di creare nuove registrazioni o aggiornare le registrazioni esistenti, compresa l'archiviazione delle domande e dei dati di registrazione centralmente in ERA.

4.2. Ruoli e responsabilità degli attori

I soggetti coinvolti nel processo di immatricolazione di un veicolo (registrazione e aggiornamento dei dati) sono il detentore e la RE.

Per l'Italia il ruolo di RE è svolto da ANSFISA ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera t) del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Di seguito si riporta una tabella contenente la descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti che possono interagire con l'EVR.

Attore	Ruoli e responsabilità
Detentore	 Può richiedere la prenotazione di un numero di veicolo o di una serie di numeri di veicoli (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(1)) Presenta le istanze di immatricolazione dei veicoli (Decisione EVR, articolo 6, comma 1) Comunica qualsiasi modifica ai dati inseriti in EVR (Direttiva (UE) 2016/797, articolo 47, comma 6) Provvede affinché le immatricolazioni non più necessarie di veicoli siano soppresse (Decisione EVR, articolo 3)
Richiedente l'autorizzazione di un veicolo	• Può richiede la prenotazione di un numero di veicolo o di una serie di numeri di veicolo (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(1))
ANSFISA (RE + NSA)	 È responsabile del trattamento delle domande di immatricolazione dei veicoli e dell'aggiornamento dei dati in EVR (Decisione EVR, articolo 5, comma 1) a seguito di una domanda di immatricolazione presentata da un detentore (Decisione EVR, articolo 6, comma 1) Adotta misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati in EVR (Decisione



 EVR, articolo 6, comma 2) Assegna i numeri europei del veicolo (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(3)) Offre il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(1)) Assegna e gestisce i diritti di accesso EVR dopo aver valutato una richiesta di accesso EVR (Decisione EVR, Allegato II, 2.1.2 e 3.3.1) Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2) Pubblica l'elenco dei documenti giustificativi richiesti in ogni caso di immatricolazione
 Offre il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(1)) Assegna e gestisce i diritti di accesso EVR dopo aver valutato una richiesta di accesso EVR (Decisione EVR, Allegato II, 2.1.2 e 3.3.1) Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2)
 (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(1)) Assegna e gestisce i diritti di accesso EVR dopo aver valutato una richiesta di accesso EVR (Decisione EVR, Allegato II, 2.1.2 e 3.3.1) Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2)
 Assegna e gestisce i diritti di accesso EVR dopo aver valutato una richiesta di accesso EVR (Decisione EVR, Allegato II, 2.1.2 e 3.3.1) Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2)
 EVR (Decisione EVR, Allegato II, 2.1.2 e 3.3.1) Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2)
• Coopera e condivide informazioni con gli RE di altri Stati membri (Decisione EVR, articolo 5, comma 2)
5, comma 2)
(Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(13))
• Pubblica l'elenco dei campi supplementari richiesti da fornire nella domanda di
immatricolazione (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(14))
• Registra le modifiche in EVR entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda
completa (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(16))
• Sospende un'immatricolazione su richiesta dell'ERA o di una NSA interessata (Decisione
EVR, allegato II, 3.2.1(10) e Direttiva (UE) 2016/797, articolo 26)
• Garantisce che i dati delle organizzazioni siano registrati e mantenuti aggiornati nei dati
di riferimento con un codice organismo assegnato a seguito di una domanda di
immatricolazione (Decisione EVR, allegato II, 3.4.1)
• Gestisce, con ERA, i dati comuni di riferimento (Decisione EVR, allegato II, 2.1.3 e 3.4)
• Può disporre la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo autorizzato a circolare
nel proprio Stato membro (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1(10) e Direttiva (UE) 2016/797, articolo
26))
• Garantisce, insieme all'ERA, la compatibilità e la comunicazione tra le funzioni
decentrate e centralizzate dell'EVR (Decisione EVR, articolo 7(5) e allegato II, 2.1.4)
• Istituisce e provvede alla manutenzione di EVR (Decisione EVR, articolo 7, comma 1)
• Definisce e rende disponibili le specifiche per l'implementazione delle interfacce con la
funzione di immatricolazione decentrata (D-ARS) (Decisione EVR, articolo 8, comma 3)
• Tiene aggiornati e disponibili, in collaborazione con le RE, i relativi dati di riferimento
(Decisione EVR Allegato II, 2.1.3 e 3.4)
• Tiene aggiornato e pubblica l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni (Decisione
EVR, allegato II, appendice 1, 3.1)
• Stabilisce la struttura e il contenuto del NIE su un documento tecnico che provvede a
pubblicare (Decisione EVR Allegato II, Appendice 2)
• Garantisce, insieme con gli Stati membri, la compatibilità e la comunicazione tra le
funzioni decentrate e quelle centralizzate di EVR (Decisione EVR, articolo 7(5) e allegato II,
2.1.4)
• Istituisce una procedura di gestione del controllo delle modifiche per l'EVR (Decisione
EVR, Allegato II, 2.5)
• Definisce, in collaborazione con le NSA, la procedura per riconoscere l'accesso di altri
utenti autorizzati all'EVR (Decisione EVR, Allegato II, 3.3.2)
• Assegna i codici organismo alle organizzazioni (Decisione EVR, allegato II, 3.4.1 e 3.4.2.1)
• Pubblica e mantiene aggiornata la procedura per la creazione e l'assegnazione dei codici
organismo (Decisione EVR, allegato II, 3.4.2.3)



- Pubblica l'elenco dei codici organismo (Decisione EVR, allegato II, 3.4.2.4)
- Pubblica e mantiene aggiornate le linee guida EVR (Decisione EVR, Allegato II, 5.)
- Mantiene aggiornato e pubblicamente disponibile il registro VKM (Regolamento (UE) 2016/796, articolo 37, comma 3, lettera m) e decisione EVR, allegato II, appendice 6, parte 1)
- Gestisce e pubblica l'Appendice 6 parti 9, 10, 11, 12 e 13 (Decisione EVR, allegato II, Appendice 6, Parte 9, 10, 11, 12 e 13)
- Richiede alle RE la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo (Decisione EVR, allegato II, 3.2.1 (10) e Direttiva (UE) 2016/797, articolo 26)

5. Accesso a EVR

5.1. Introduzione

La Decisione EVR, nel suo Allegato II, punto 3.3, definisce la gestione degli account utente. Ogni account utente creato per accedere a EVR può avere diversi diritti di accesso assegnati, a seconda del tipo di utente.

A ogni account utente sono assegnati uno o più ruoli che possiede l'organizzazione associata a tale utente.

I possibili ruoli sono:

- RE
- NSA
- ERA
- Detentore
- ECM
- Proprietario
- Impresa ferroviaria
- Gestore dell'infrastruttura
- Organismo investigativo
- Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)
- Altro utente autorizzato

Gli account utente degli Esercenti le reti ferroviarie funzionalmente isolate dovranno avere assegnati almeno i ruoli di Impresa ferroviaria e Gestore dell'infrastruttura.

I diritti di accesso per ciascuno dei ruoli di questi soggetti sono definiti nell'allegato II, tabella 2, della Decisione EVR.

Se un'organizzazione perde uno o più ruoli tra quelli sopra elencati a cui sono stati associati uno o più account utente, questi ultimi perderanno i diritti di accesso all'EVR per i ruoli persi.

Le richieste di account utente sono indirizzate ad ANSFISA da parte di tutti i soggetti appartenenti a organizzazioni con sede legale in Italia.

Gli account utente sono rilasciati alla singola persona e possono essere associati anche a più organizzazioni.

L'account utente rimane personale e non deve essere mai condiviso neanche all'interno della propria organizzazione.



In Italia, gli account utente e le relative autorizzazioni sono creati e gestiti in EVR da ANSFISA e sono validi per tutto il sistema europeo.

5.2. Codici organismo

Per accedere a EVR, le organizzazioni devono essere in possesso di un Codice organismo¹. Il Codice organismo è rilasciato da ERA secondo la procedura descritta sul proprio sito web (https://www.era.europa.eu/registers en#ocr).

5.3. Richiesta di un account

Per richiedere nuove utenze di accesso e/o modifiche di utenze già assegnate, gli utenti delle organizzazioni devono collegarsi all'indirizzo https://evr.era.europa.eu e, tramite la funzione UCA, richiedere un account EVR (Ask for an EVR account); devono poi inserire le informazioni richieste, tra cui il codice organismo assegnato alla propria organizzazione, selezionare uno o più ruoli di cui al §5.1 e inviare la richiesta (Ask for Registration).

Successivamente, devono compilare la relativa sezione del modulo di cui all'Allegato 1 e inviarlo debitamente firmato ad ANSFISA all'indirizzo e-mail <u>rin@pec.ansfisa.gov.it</u> entro i 5 giorni successivi al completamento della domanda nell'EVR.

Per le organizzazioni con sede legale in Italia, la richiesta di un nuovo account utente verrà notificata dal sistema EVR ad ANSFISA. Nei casi in cui la sede dell'organizzazione dell'utente non si trovi in uno Stato membro con un RE, o sia al di fuori dell'UE, il nuovo utente potrà scegliere a quale RE inviare la richiesta.

Ulteriori informazioni di dettaglio sulla gestione delle interfacce con il sistema EVR sono disponibili nel documento "User Manual for Keepers – European Vehicle Register (EVR)" emanato dall'ERA.

5.4. Convalida e creazione dell'account utente da parte del RE

ANSFISA, ricevuta la notifica della richiesta dal sistema EVR, verificherà la ricezione del relativo Allegato 1 debitamente compilato e firmato e, successivamente, procederà alla valutazione di accettabilità dell'utente, anche al fine di stabilire se i ruoli richiesti siano appropriati in relazione alla Decisione EVR, allegato II, tabella 2.

Solo a seguito dell'esito positivo della valutazione, ANSFISA creerà l'account utente all'interno del sistema e assegnerà il ruolo o i ruoli appropriati con i relativi diritti di accesso.

Dopo la creazione dell'account utente, verranno inviate in automatico dal sistema le seguenti comunicazioni:

_

Con l'eccezione, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli, delle organizzazioni indicate nell'EVR esclusivamente come "organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)" (parametro 6.3 della tabella 1 dell'allegato II della decisione EVR).



- Al nuovo utente, indicando i suoi diritti di accesso e i dettagli dell'organizzazione associata;
- Al nuovo utente, indicando un link per impostare la propria password;
- All'indirizzo e-mail dell'organizzazione, indicando il nome dell'utente appena creato e i ruoli assegnati.

5.5. Account utente con autorizzazioni per più organizzazioni

Gli account utente sono personali e possono essere associati anche a più organizzazioni.

Ciascun account utente può contenere più ruoli autorizzati tra quelli indicati al §5.1, per ogni organizzazione rappresentata dall'utente.

6. Veicoli da immatricolare in EVR

6.1. Generalità

L'ambito di applicazione della Decisione EVR è il sistema ferroviario dell'Unione, come definito all'articolo 2, comma 1, della direttiva (UE) 2016/797. Per l'Italia, l'ambito di applicazione è rappresentato dall'intero sistema ferroviario italiano.

È obbligatorio che ciascun veicolo, prima di circolare a qualsiasi titolo sulle reti del sistema ferroviario italiano, sia immatricolato nell'EVR, come richiesto all'articolo 23 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57.

L'allegato I del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 definisce le tipologie di veicoli che possono accedere alle reti ferroviarie:

- locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri;
- carri merci, compresi i veicoli a piano basso progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri;
- veicoli speciali, quali i mezzi d'opera.

6.2. Immatricolazione unica

È obbligo che ogni veicolo sia in possesso di una sola immatricolazione valida presente in EVR.

Il detentore, in qualità di richiedente l'immatricolazione del veicolo, può decidere in quale Stato membro, nell'ambito dell'area d'uso dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo, immatricolare il veicolo.

La nazione in cui ha sede un detentore può non coincidere con quella del RE a cui è indirizzata la richiesta di immatricolazione.



Se un veicolo riceve un'estensione dell'area d'uso o si renda necessaria una modifica dei dati registrati nell'EVR, la sua immatricolazione deve essere tempestivamente aggiornata.

Un veicolo senza un'immatricolazione valida non può essere utilizzato: spetta quindi al detentore dichiarare immediatamente eventuali modifiche all'immatricolazione dei propri veicoli al fine di evitare che i veicoli circolanti possano essere sospesi a seguito di controlli.

Si ricorda che è esclusiva responsabilità del detentore garantire la correttezza dei dati inseriti nell'EVR durante tutta la vita del veicolo e per tutto il periodo in cui il veicolo è registrato a propria titolarità, in quanto unico soggetto abilitato a richiedere modifiche e/o inserimenti nell'EVR stesso.

6.3. Altri mezzi (mezzi d'opera (OTM), mezzi strada-rotaia, ecc.)

Qualsiasi mezzo d'opera o qualsiasi altro tipo di mezzo che opera nel sistema ferroviario italiano e che è considerato un veicolo in base alla definizione riportata al § 3, deve essere registrato nell'EVR. Ad esso viene assegnato un NEV secondo la Decisione EVR, allegato II.

Se tale mezzo utilizza i binari dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di attività differenti dalla circolazione dei treni e delle manovre, non deve essere considerato un veicolo ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57. In questo caso non sono necessarie né l'immatricolazione in EVR né l'assegnazione del NEV. È il caso di mezzi che lavorano su linee temporaneamente chiuse all'esercizio (tali linee non devono essere considerate come una linea ferroviaria ma come un cantiere) e che si spostano da un cantiere all'altro su strada o su carro pianale.

6.4. Veicoli storici e turistici

Tutti i veicoli destinati a circolare sulle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui al §3 devono essere registrati nell'EVR e devono avere assegnato un NEV secondo la Decisione EVR, allegato II.

6.5. Tempistiche per l'immatricolazione di un veicolo in EVR

ANSFISA, al ricevimento di una domanda di immatricolazione di un veicolo presentata da un detentore, entro 20 giorni lavorativi (purché l'Allegato 1 di cui al § 7 sia inviato nei tempi previsti):

- immatricola o modifica i dati di uno o più veicoli nell'EVR se la domanda è completa, oppure
- chiede una rettifica, un'integrazione o un chiarimento al detentore che ha presentato la domanda, sospendendo il procedimento fino all'ottenimento delle informazioni richieste, che sono trasmesse al richiedente tramite il sistema.

Nel caso di procedimenti segnalati dal detentore con carattere di urgenza, la richiesta sarà gestita da ANSFISA con priorità rispetto a tutti gli altri procedimenti in corso dello stesso detentore non dichiarati urgenti, purché sia possibile rispettare le tempistiche per la modifica dei dati nel registro per tutte le altre istanze.



6.6. Efficacia delle informazioni inserite nel Registro

Nuove immatricolazioni, aggiornamenti o modifiche di cui al §7.2 hanno validità dalla loro effettiva registrazione.

7. Domanda di immatricolazione del veicolo

Per ogni tipologia di richiesta indicata al presente paragrafo 7, il detentore (oppure il richiedente l'autorizzazione di un veicolo nel caso di richiesta di prenotazione anticipata del NEV) dovrà per prima cosa operare direttamente nella banca dati con le modalità descritte nei seguenti sottoparagrafi. Successivamente, dovrà compilare la relativa sezione del modulo di cui all'Allegato 1, inserendo nel campo previsto il codice ID assegnato dall'EVR a seguito dell'inserimento della domanda nel sistema, ed inviarlo debitamente firmato ad ANSFISA all'indirizzo e-mail <u>rin@pec.ansfisa.gov.it</u> entro i 5 giorni successivi al completamento della domanda nell'EVR.

Ogni domanda di immatricolazione presentata in Italia è soggetta al pagamento della tariffa vigente stabilita per decreto da ANSFISA e all'imposizione del bollo ai sensi dell'art. 2 e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. che dovranno essere assolte, in modo virtuale, attraverso il portale Pago PA nel caso di richiedente con sede legale in Italia. I richiedenti con sede legale all'estero possono effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa e dell'imposta del bollo o, in alternativa, il modello prodotto dal portale Pago PA con gli estremi del versamento, deve essere inviato all'indirizzo <u>rin@pec.ansfisa.gov.it</u> contestualmente all'invio dell'Allegato 1.

7.1. Prenotazione di un numero di veicolo

7.1.1. Richiesta di prenotazione anticipata

Il processo di prenotazione anticipata di un NEV all'interno dell'EVR è facoltativo e può essere attivato dal detentore oppure dal richiedente l'autorizzazione di un veicolo (entrambi denominati "richiedente" in questa fase).

Nel sistema EVR, le modalità di richiesta della prenotazione anticipata di un NEV sono le stesse adottate per le domande di un'immatricolazione di un veicolo.

Infatti, il richiedente utilizza gli stessi dati di riferimento e il modulo elettronico standard dell'immatricolazione di un veicolo, al fine di creare una continuità dei dati tra una prenotazione anticipata e la successiva immatricolazione del veicolo.



Tuttavia, esistono alcune differenze tra le domande di prenotazione anticipata di un NEV e l'immatricolazione di un veicolo, in relazione alla tipologia di richiesta.

Il richiedente che ha effettuato l'accesso decide in quale Stato membro desidera prenotare il NEV (nel nostro caso Italia).

Attivando sull'EVR la richiesta di prenotazione anticipata, verrà mostrata la procedura guidata per la "costruzione" del NEV che dovrà essere completata con le caratteristiche tecniche del/i veicolo/i.

In particolare, la quinta cifra del NEV per i veicoli di trazione e i convogli a composizione bloccata deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato 2.

Si precisa, infine, che ai complessi automotori sarà attribuito un NEV per ciascun singolo elemento costituente il complesso, anche nel caso in cui nella composizione bloccata siano presenti carrelli condivisi tra due elementi.

Queste caratteristiche tecniche saranno comuni a tutti i veicoli per i quali è stata effettuata la prenotazione anticipata del numero. Durante la procedura guidata, al richiedente sarà richiesto di indicare il numero di veicoli per i quali devono essere prenotati i numeri di veicolo.

A seguito di ciò, il richiedente ha la possibilità di precompilare qualsiasi informazione nel modulo elettronico per l'immatricolazione del veicolo, <u>ma non ci sarà alcuna successiva convalida di queste informazioni</u>. Le informazioni precompilate verranno recuperate solo successivamente per la domanda di immatricolazione del veicolo a cura del detentore, quando si andrà ad utilizzare uno dei numeri di veicolo prenotati.

Per ogni ulteriore informazione di dettaglio sulla gestione delle interfacce con il sistema EVR, consultare il documento "User Manual for Keepers – European Vehicle Register (EVR)" emanato dall'ERA.

7.1.2. Prenotazione di un numero di veicolo – Richiesta di convalida da parte di ANSFISA

A seguito della presentazione della domanda in EVR, ANSFISA riceverà una notifica e, dopo aver ricevuto l'Allegato 1 debitamente compilato, esaminerà la domanda di prenotazione anticipata di un numero di veicolo.

Una volta che ANSFISA ha deciso in merito alla richiesta di prenotazione del/dei numero/i del/dei veicolo/i, inserirà la decisione nell'EVR:

- a. se la decisione è negativa, ANSFISA fornisce una motivazione e questa sarà trasmessa al richiedente in automatico dal sistema, in maniera da consentirgli di apportare le eventuali correzioni per rendere accettabile la domanda:
- b. in caso di accettazione della domanda, ANSFISA assegnerà alla domanda il/i numero/i del/dei veicolo/i valido/i, salvandolo/i come un insieme di prenotazioni. Questi avranno lo status effettivo di pre-immatricolazioni, e ciascuna sarà quindi disponibile come punto di partenza per un detentore per la successiva immatricolazione dei veicoli. Il sistema comunicherà quindi al richiedente i numeri del veicolo che sono stati per lui prenotati tramite un messaggio di posta elettronica e sul cruscotto.

Si evidenzia che, trascorsi 24 mesi, i numeri dei veicoli prenotati che non saranno oggetto di immatricolazione saranno cancellati a cura di ANSFISA in EVR e potranno essere considerati come numeri liberi e disponibili per un'altra prenotazione o per una nuova immatricolazione.



7.2. Richieste sull'EVR

Le richieste in EVR possono essere effettuate esclusivamente dall'utente in rappresentanza del detentore del veicolo e riguardano i seguenti casi:

- 1. Nuova immatricolazione
- 2. Aggiornamento immatricolazione per:
 - a. Modifica dei dati di immatricolazione ad esclusione di quelli relativi ai punti seguenti (b-e)
 - b. Modifica del detentore
 - c. Modifica dell'ECM
 - d. Modifica del proprietario
 - e. Modifica dei dati dell'organizzazione
- 3. Aggiornamento dello stato di immatricolazione per:
 - a. Sospensione
 - b. Riattivazione
- 4. Cancellazione
- 5. Cambio del NEV per:
 - a. Modifica del NEV a seguito di modifiche tecniche
 - b. Modifica del NEV e dello Stato membro di immatricolazione

7.2.1. Richiesta per nuova immatricolazione (caso 1 del §7.2)

L'utente abilitato in rappresentanza del detentore deve collegarsi all'indirizzo https://evr.era.europa.eu e compilare la richiesta, inserendo il Codice organismo assegnato alla propria Organizzazione e indicando in quale Stato membro desidera presentare la domanda (nel nostro caso Italia).

Successivamente deve specificare i numeri dei veicoli, se precedentemente prenotati, da inserire nella domanda:

- o prenotati in precedenza da un altro richiedente (richiedente l'autorizzazione del veicolo);
- o scelti da un elenco di numeri prenotati dal detentore stesso.

Nel caso, invece, che i NEV non siano stati oggetto di prenotazione, occorre generarne di nuovi utilizzando la procedura guidata per la creazione del numero di veicolo (decisione EVR, allegato II, appendice 6), fornendo tutte le informazioni necessarie: in particolare, la quinta cifra del NEV per i veicoli di trazione e i convogli a composizione bloccata deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato 2. Ai complessi automotori sarà attribuito un NEV per ciascun singolo elemento costituente il complesso, anche nel caso in cui nella composizione bloccata siano presenti carrelli condivisi tra due elementi.

Successivamente, il richiedente completa i seguenti dati obbligatori richiesti nel modulo elettronico:

- 1.1 NEV
- 1.2 NEV precedente (se presente nel caso di veicolo già registrato)



- 5.1 Anno di fabbricazione
- 5.2 Numero di serie del fabbricante (matricola)
- 5.3 Riferimento ERATV
- 5.4 Indicazione della serie del veicolo
- 6 Indicazione dei riferimenti CE (sottosistemi materiale rotabile e CCS)
- 7 Indicazione del proprietario
- 8 Indicazione del detentore
- 9 Indicazione del soggetto responsabile della manutenzione
- 11 Indicazione relative all'Autorizzazione di immissione sul mercato
- 11.4 Area d'uso
- 11.9 Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni (se presenti)

Si evidenzia che è obbligo allegare nella sezione "Technical Characteristics Documentation":

- la/le autorizzazione/i rilasciata/e al veicolo dall'Organismo di autorizzazione (AISM sulle reti del sistema ferroviario interoperabile europeo e/o AMIS sulle reti funzionalmente isolate)
- copia dell'accettazione di responsabilità da parte del ECM dichiarato, certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 (Allegato 3), solo nel caso che quest'ultimo sia un soggetto diverso dal detentore.

Il detentore, dopo aver confermato la completezza e la veridicità di tutte le informazioni contenute nella domanda, la inoltra da sistema ad ANSFISA. Il sistema effettua i controlli preliminari della domanda e, se questi hanno esito positivo, la accetta e la invia ad ANSFISA per la validazione. Da questo momento, parte il conteggio di 20 giorni lavorativi per chiudere il procedimento di richiesta immatricolazione, come indicato al §6.5.

Per ogni ulteriore informazione di dettaglio sulla gestione delle interfacce con il sistema EVR, consultare il documento "User Manual for Keepers – European Vehicle Register (EVR)" emanato dall'ERA.

7.2.1.1 Immatricolazione di veicoli storici

Per i veicoli storici è obbligo allegare nella sezione "Technical Characteristics Documentation"::

- una dichiarazione dove si dà evidenza che i veicoli in passato abbiano circolato sulla rete del Gestore infrastruttura e/o esercente per la quale si chiede la registrazione e che eventuali lavori di rinnovo tecnologico e strutturale non ne abbiano alterato le caratteristiche tecniche di origine;
- una dichiarazione redatta da parte dell'ECM incaricato della manutenzione dei veicoli, che sugli stessi sono state effettuate tutte le manutenzioni previste dai rispettivi Piani di manutenzione al fine di assicurare che il veicolo storico sia in grado di circolare in condizioni di sicurezza.

7.2.2. Richiesta per aggiornamento immatricolazione

Per aggiornare l'immatricolazione di un veicolo esistente, il detentore deve fornire obbligatoriamente un NEV già presente nel registro. L'utente ha la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'immatricolazione per uno o più veicoli solo ed esclusivamente se risulta detentore di questi veicoli.



Il detentore deve collegarsi all'indirizzo https://evr.era.europa.eu indicando in quale Stato (nel nostro caso Italia) è registrato il veicolo o i veicoli per cui richiede l'aggiornamento dell'immatricolazione e inserire il o i NEV.

Successivamente, il sistema EVR indirizzerà le richieste alla RE competente dello Stato membro in cui è stata fatta la registrazione.

7.2.2.1 Modifica dei dati di immatricolazione (caso 2a del §7.2)

Questa funzione consente all'utente di aggiornare i seguenti parametri della Decisione EVR presenti sul modulo elettronico del sistema:

- 1.2 NEV precedente
- 4 Altre condizioni applicabili al veicolo
- 5.2 Numero di serie del fabbricante
- 5.3 Riferimento ERATV
- 5.4 Indicazione della serie del veicolo
- 11 Indicazione relative all'Autorizzazione di immissione sul mercato
- 11.4 Area d'uso
- 11.9 Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni (se presenti)

Si evidenzia che in caso di aggiornamento dei parametri 11, 11.4 o 11.9 è obbligo allegare nella sezione "Technical Characteristics Documentation" la nuova AISM sulle reti del sistema ferroviario interoperabile europeo e/o AMIS sulle reti funzionalmente isolate rilasciata dall'Organismo di autorizzazione.

7.2.2.2 Modifica del detentore (caso 2b del §7.2)

Il detentore uscente deve richiedere la sostituzione indicando la data di cessazione della sua titolarità, che dovrà essere successiva di almeno venti giorni da quella di presentazione della richiesta di modifica, e contestualmente deve caricare a sistema nella sezione "Title, name and signature of authorised representative" il modulo di cambio detentore (Allegato 4), contenente la dichiarazione di accettazione del nuovo titolare entrante, firmato da entrambe le parti.

7.2.2.3 Modifica dell'ECM (caso 2c del §7.2)

Nell'ipotesi di modifica dell'ECM, è obbligatorio caricare a sistema nella sezione "Title, name and signature of authorised representative" il modulo di accettazione di responsabilità (Allegato 3) firmato da parte dell'ECM dichiarato.

7.2.2.4 Modifica del proprietario (caso 2d del §7.2)

Per la modifica del soggetto proprietario non è richiesto alcun documento accessorio.



7.2.2.5 Aggiornamento dei dati dell'organizzazione (caso 2e del §7.2)

Questa funzione consente al detentore di modificare i dati relativi a un'organizzazione senza modificare il Codice organismo. In particolare, è possibile modificare i valori dei parametri dell'organizzazione che ha rilasciato le Dichiarazioni 'CE' e i dati relativi a proprietario, detentore, ECM.

7.2.3. Richiesta per aggiornamento dello stato di immatricolazione

Questa funzione consente al detentore di richiedere la sospensione o la riattivazione dell'immatricolazione di uno o più veicoli in un'unica domanda, a condizione che sia il detentore di tali veicoli.

7.2.3.1 Sospensione (caso 3a del §7.2)

Il detentore può richiedere la sospensione dell'immatricolazione di uno o più veicoli secondo le casistiche riferite ai codici 11 e 12:

- Codice 11 L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.
- Codice 12 L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore per altro motivo.

Tale operazione richiede l'inserimento della data di sospensione, che dovrà essere successiva di almeno venti giorni da quella di presentazione della richiesta di sospensione, e i motivi per cui si richiede. Il detentore si assume la responsabilità dell'avvenuto ricovero: la località di ricovero deve essere indicata nel parametro 10.3.

7.2.3.2 Riattivazione (caso 3b del §7.2)

Questa funzione consente ai detentori di richiedere la riattivazione dell'immatricolazione (codice 00) di uno o più veicoli sospesi.

È obbligatorio allegare nella sezione "Technical Characteristics Documentation" la dichiarazione dell'ECM del veicolo attestante l'idoneità dello stesso alla circolazione (Allegato 5).

7.2.4. Richiesta di cancellazione (caso 4 del §7.2)

Il detentore può richiedere la cancellazione di uno o più veicoli secondo le possibili casistiche:

- Codice 21 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un NEV diverso a causa di modifiche tecniche del veicolo.
- Codice 22 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un NEV diverso e da uno Stato membro diverso nell'area d'uso.



- Codice 30 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. L'immatricolazione del veicolo per l'esercizio sul sistema ferroviario dell'Unione non è più valida e non è nota una nuova immatricolazione.
- Codice 31 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato all'uso continuato come veicolo ferroviario al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.
- Codice 32 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.
- Codice 33 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. Il veicolo è stato rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.
- Codice 34 L'immatricolazione del veicolo viene cancellata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

Tale operazione richiede infine l'inserimento della data di cancellazione, che dovrà essere successiva di almeno venti giorni da quella di presentazione della richiesta di cancellazione, e i motivi per cui si richiede.

7.2.5. Richiesta di cambio del NEV

7.2.5.1 Modifica del NEV a seguito di modifiche tecniche (caso 5a del §7.2)

Il NEV deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, questo non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo, a norma degli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797, nonché del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/545 della commissione del 4 aprile 2018 oppure possono richiedere una nuova AMIS per le reti isolate.

Si evidenzia che, una volta inserito il NEV da sostituire, sarà necessario usare il comando "Use the Wizard" per costruire quello nuovo. È obbligo allegare nella sezione "Technical Characteristics Documentation" l'AISM o l'AMIS rilasciata dall'Organismo di autorizzazione.

Sarà cura di ANSFISA applicare il Codice 21 al precedente NEV oggetto di modifica.

7.2.5.2 Modifica del NEV e dello Stato Membro di immatricolazione (caso 5b del §7.2)

Questa funzione consente ai detentori di richiedere la modifica del NEV e la registrazione in un nuovo Stato membro per uno o più veicoli che condividono le stesse caratteristiche.

Il detentore deve richiede la reimmatricolazione del/i veicolo/i utilizzando una nuova domanda di immatricolazione, indirizzata al nuovo Stato membro di immatricolazione. Tale operazione si realizza spuntando "Change of EVN and registering MS" e successivamente "New registration" in modo combinato.

Successivamente, nel caso in cui la nuova immatricolazione sia indirizzata ad ANSFISA, è necessario procedere a sistema come nel caso di una Nuova immatricolazione ricordandosi di allegare nella sezione



"Technical Characteristics Documentation" l'AISM o l'AMIS rilasciata dall'Organismo di autorizzazione, e di inserire nel parametro 1.2 il precedente NEV.

Al termine, il detentore deve richiedere la cancellazione del/i veicolo/i (paragrafo 7.2 - punto 4) allo Stato membro di registrazione precedente, con lo specifico **Codice 22**.

7.3. Inserimento delle condizioni per l'uso e restrizioni

Le informazioni relative alle condizioni per l'uso e le restrizioni con codici o senza codici dovranno essere riportate obbligatoriamente, se pertinenti, come indicato nella Decisione EVR, facendo riferimento all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni aggiornato e pubblicato da ERA sul proprio sito web (List of harmonised and national restriction codes).

Per quanto riguarda le condizioni per l'uso e restrizioni senza codici (parametro 11.9.2), le informazioni dovranno essere riportate per le seguenti casistiche, esclusivamente con le definizioni di seguito riportate:

Oggetto	Definizione
Veicoli storici	Veicolo storico, circolazione regolamentata alle condizioni di cui alla legge 9 agosto 2017, n°128.
Reti isolate	Registrazione valida esclusivamente sulla [indicare la rete isolata].
Veicolo da manovra	Autorizzato a circolare solo nelle località di servizio [indicare le località di servizio]

7.4. Area d'uso

Le informazioni attinenti all'Area d'uso di cui al parametro 11.4 della Decisione EVR dovranno essere inserite secondo le seguenti modalità:

- a) per ogni Stato membro, le indicazioni delle reti dei GI comprese nell'area d'uso su cui il veicolo è autorizzato a circolare;
- b) per ogni Stato membro, le indicazioni delle Stazioni di confine comprese nell'area d'uso su cui il veicolo è autorizzato a circolare.

La simbologia da utilizzare per inserire correttamente le informazioni è la seguente:

- Segno "+" per introdurre l'indicazione delle stazioni di confine comprese nell'area d'uso:
- Segno "," come separatore di Stati membri/reti/stazioni di confine comprese nell'area d'uso.

Per meglio illustrare quanto sopra si riportano di seguito alcuni esempi:

[1] <u>Veicolo con area d'uso limitata al GI RFI:</u>

Italia(RFI)



- [2] <u>Veicolo con area d'uso Italia relativa ai GI RFI e FerrovieNord:</u>
 Italia(RFI,FerrovieNord)
- [3] <u>Veicolo con area d'uso Italia relativa al GI RFI e Stazione di confine Modane in Francia:</u>
 Italia(RFI)+Francia(Modane)
- [4] <u>Veicolo con area d'uso Italia relativa al GI RFI e FerrovieNord, con Stazione di confine Modane in Francia e Stazione di confine Nova Gorica in Slovenia, e area d'uso Austria (Rete1 e Rete2)</u>:

Italia(RFI,FerrovieNord)+Francia(Modane)+Slovenia(NovaGorica), Austria(Rete1,Rete2)

7.5. Migrazione dati dei veicoli registrati nel "Registro di immatricolazione nazionale (RIN)"

Alla data di attivazione del nuovo registro EVR, i dati dei veicoli registrati nel "Registro di immatricolazione nazionale (RIN)" migrano automaticamente nella nuova banca dati. Dovrà essere cura di ciascun detentore effettuare una verifica dei dati trasferiti, oltre che inserire le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo sistema, con tempistiche adeguate al numero di veicoli registrati e comunque alla prima necessità di aggiornamento e/o modifica.

7.6. Attività di ANSFISA

ANSFISA, nell'ambito dell'attività istruttoria, oltre all'analisi della documentazione, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che ritenga necessarie in ordine alla veridicità delle informazioni dichiarate all'atto della richiesta.

È altresì facoltà di ANSFISA effettuare attività di controllo direttamente sui veicoli compresi nella richiesta.



8. Elenco allegati

Allegato 1: Attivazione istanza

Allegato 2: Individuazione quinta cifra del NEV

Allegato 3: Accettazione di responsabilità ECM

Allegato 4: Modulo cambio detentore

Allegato 5: Idoneità alla riattivazione dell'immatricolazione